

Unione dei Comuni Valli e Delizie                      Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARGENTA, L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI" PER LA COSTITUZIONE DI UN CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI SPECIFICHE SINERGIE OPERATIVE DI VIGILANZA NELL'OTTICA DI POLITICHE COORDINATE IN TEMA DI SICUREZZA URBANA - Scrittura privata sottoscritta con firma digitale (D.Lgs. 82/2005).

L'anno duemilasedici (2016), con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:

**Comune di Argenta**, (C.F. 00315410381) con sede in Piazza Garibaldi 1 - Argenta, rappresentato da Sindaco pro-tempore Fiorentini Antonio, nato ad Argenta (Fe) il 17.11.1970 il quale interviene nel presente atto in qualità di Ente datore di lavoro del Comandante di Polizia Municipale, e in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 91 in data 19.12.2015 - C.F. 00315410381;

**Unione dei Comuni Valli e Delizie**, rappresentato dal Presidente pro-tempore Minarelli Nicola, nato a Portomaggiore (Fe) il 23.05.1979 il quale interviene nel presente atto in qualità di Ente datore di lavoro del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale e di Ente al quale i Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato hanno conferito la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, a decorrere dall'01.01.15 con Atto Rep. S.P. n.18 del

19.12.2014 e in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 41 in data 21.12.2015 - C.F. 93084390389;

**Unione Terre e Fiumi**, tra i Comuni di Copparo, Jolanda di Savoia, Formignana, Berra, Tresigallo e Ro, con sede in via Roma n. 28, 44034 Copparo (FE), rappresentato nel presente atto dal Presidente pro-tempore Rossi Nicola, nato a Copparo (Fe) il 26.04.1967 domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione di Via Mazzini, 47 il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, al quale, i Comuni di Berra, Copparo, Jolanda di Savoia, Formignana, Ro e Tresigallo, hanno conferito la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale con Atto Rep. 15.005 in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 1 in data 11.04.2011 - C.F.: 01801760388.

**PREMESSO CHE:**

- la realizzazione di strutture sovracomunali, nella specie di Polizia Municipale, rientra nel piano strategico sostenuto ed incentivato dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di ambiti ottimali di servizio che garantiscano efficienza e permettano un recupero di efficacia dall'azione sinergica delle strutture locali;
- a seguito dell'emanazione del nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della emanazione, con L.R. 26 aprile 2001 n.

11, della disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, si sono prospettate, in quanto favorite dalla legislazione predetta, forme aggregative tra i Comuni, in dipendenza della circostanza che l'aumento dell'autonomia e quindi dei poteri propri degli enti locali implica che le loro funzioni vengano svolte con apparati adeguati ai compiti da esplicare;

- l'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, e che lo strumento convenzionale assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate ed attua una razionale gestione del personale coinvolto;

- che detto articolo 30 prevede, a tal fine, la possibilità di costituire uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti;

Considerato:

- che tra i Comuni di Copparo, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo, Berra e Formignana, è stato prima sottoscritto atto costitutivo e Regolamento dell'Associazione intercomunale disciplinante i loro rapporti, e successivamente con atto costitutivo in data 01.12.2009, rep. n. 66385, i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in seguito per brevità chiamata "Unione";

- che dal 18.04 2011 tra i servizi trasferiti all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, rientra anche quello di Polizia Locale, costituente il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre e Fiumi;

Considerato inoltre:

- che a far data dall'anno 2008, prima con il Corpo Intercomunale dei Comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, poi con il Corpo di Argenta e Portomaggiore (a seguito della fuoriuscita di Voghiera e Masi Torello) e infine con il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a cui aderiscono i Comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato, si è intessuto uno stretto rapporto di collaborazione al fine di realizzare la più avanzata espressione dell'efficienza e delle sinergie che possono svilupparsi a seguito di convenzioni operative tra amministrazioni per lo sviluppo, la modernizzazione e l'ottimizzazione dell'attività di polizia municipale sul territorio, anche in considerazione del ruolo in questi anni assunto dalla polizia locale nel contesto del governo del territorio;

- che nell'ottica di questa produttiva collaborazione interistituzionale è attualmente vigente tra il Comune di Argenta e l'Unione Terre e Fiumi una convenzione sottoscritta tra le parti in data 13.07.2012 rep. n. 631 e con scadenza fissata al 31.12.2015 e che tale accordo convenzionale era

stato adottato prima del conferimento del servizio di polizia locale (dell'Associazione intercomunale Argenta-Portomaggiore) all'Unione Valli e Delizie, e che in base a tale accordo si sono gettate le basi per rafforzare ulteriormente quanto ad oggi portato a sistema, valorizzando le scelte organizzative trasversali che hanno determinato un dialogo operativo e scelte organizzative comuni per le due compagini associate;

- che l'esperienza maturata in questo avanzato contesto associativo/convenzionato - ove si assume che il potenziamento equilibrato dei servizi su aree vaste nel contesto provinciale omogeneo sia una strategia importante per il pubblico interesse - ha offerto una modalità che da una parte ha limitato al massimo i rischi insiti in un rilevante processo di riorganizzazione funzionale, e dall'altra ha favorito la realizzazione di più strette intese tra i soggetti istituzionali coinvolti, soprattutto in servizi che fanno della strategia di copertura del territorio il terreno più fertile per politiche di area vasta;

- che, nell'evoluzione delle politiche d'ambito, il dialogo intercorrente tra due entità amministrative unionali similari (Unioni *Terre e Fiumi* e *Valli e Delizie*) rafforza la capacità di sviluppare intese operative anche finalizzate al superamento del momento di difficoltà nelle politiche assunzionali e di finanza pubblica e ha raggiunto diversi

obiettivi strategici che pongono le basi per ulteriori intese sinergiche quali:

- l'adozione di protocolli operativi compatibili
- l'adozione di strumenti operativi compatibili ed interfacciabili
- l'adozione di tecnologie e sistemi informatici compatibili
- l'adozione di modelli formativi compatibili
- un costante scambio reciproco di informazioni e sperimentazione di *best practices*

- che questo processo di progressiva integrazione è appunto stata favorita anche dalla direzione coordinata della struttura;

- che l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e l'Unione Terre e Fiumi ritengono concordemente di rafforzare la collaborazione anche al fine di incrementare le sinergie di cui sono state poste le basi (declinate in convenzione) e altresì rafforzare le prospettive per creare economie di scala e valorizzare l'ottimale impiego del personale e delle risorse a disposizione;

- che, in tale prospettiva, le stesse Amministrazioni ritengono di intraprendere un percorso specifico che rispetti le identità territoriali e migliori il servizio offerto finalizzato alla costituzione di un Corpo Unico di Polizia Locale;

dato atto:

- che il Ministero dell'Interno con il parere n. 2674 del 16.02.2011 ha chiarito che l'istituire un unico corpo di Polizia Municipale tramite una semplice convenzione ammette solo una condivisione delle risorse e non un trasferimento di responsabilità, e che pertanto l'imputabilità degli atti redatti da questi apparati debba necessariamente essere ricondotta al Sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi;

- che la Convenzione che le parti sottoscrivono non rappresenta al momento se non un coordinamento privo di alcuna soggettività giuridicamente rilevante, restando del tutto separata l'imputazione di atti agli ambiti associativi preesistenti (Unione Terre e Fiumi e Unione Valli e Delizie) e all'interno di esse, ai Sindaci partecipanti e ai Presidenti delle Unioni;

- che l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede "i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza", tutto quanto sopra premesso e considerato,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**PREMESSA**

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE-FINALITÀ**

1.Oggetto della presente convenzione è:

- un coordinamento tra i Corpi di polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e dell'Unione Terre e Fiumi, finalizzati allo sviluppo di specifiche sinergie operative in ragione delle politiche territoriali di presidio e vigilanza oltre che per il perseguimento di politiche coordinate in tema di sicurezza urbana, che abbia come scopo principale la costituzione di un Corpo unico di Polizia Locale costituito sui due ambiti territoriali;
- la condivisione di un unico Comandante dei Corpi di polizia municipale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e dell'Unione Terre e Fiumi.

2.Il fine ultimo è arrivare alla costituzione di un unico Corpo di Polizia Locale, che risulti dall'aggregazione dei due Corpi di Polizia Locale facenti attualmente capo alle due Unioni, che:



- massimizzi l'utilità reciproca e la realizzazione di economie di servizio, improntate all'evoluzione professionale e tecnologica;
- persegua la ricerca di soluzioni ottimali e condivise che consentano uno scambio di informazioni ed esperienze tale da determinare una valorizzazione delle potenzialità delle strutture di riferimento;
- rappresenti un peso specifico importante nelle politiche di controllo e nell'interlocuzione con enti ed organismi, uniformando strategie e metodi di lavoro;
- garantisca, anche per le comunità rappresentate, un modello coordinato di servizio svolto dalla polizia locale;
- ottimizzi le tecnologie avanzate per la sicurezza, quali la videosorveglianza, per il rafforzamento delle politiche di sicurezza, privilegiando intese o accordi interforze per l'ampliamento delle rete di controllo;
- risponda ai requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in tema di Corpi di Polizia Locale.

3.Fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 4 (Sistema direzionale), la presente Convenzione non modifica al momento gli assetti organizzativi, finanziari e strutturali dei Corpi di Polizia Locale autonomamente organizzati e istituiti in forza di pregressi accordi convenzionali.

### **Art. 3**

#### **ENTE CAPOFILA**

1. Ente capofila della presente Convenzione è l'Unione dei Comuni Valli e Delizie che istituisce, nell'ambito del proprio sistema di monitoraggio delle attività svolte dirette al raggiungimento dell'obiettivo, un sistema di controllo periodico delle fasi di progressiva integrazione, impegnandosi alla predisposizione di una rendicontazione intermedia ogni semestre.

2. La presente convenzione autorizza l'Ente capofila, in caso di partecipazione a bandi regionali, nazionali o europei, o progetti diretti a ottenere finanziamenti specifici, ad agire in nome e per conto delle Unioni convenzionate.

### **Art. 4**

#### **SISTEMA DIREZIONALE**

Il sistema direzionale dell'attività riconducibile alla gestione associata è così articolato:

**a) Conferenza dei Presidenti**, composta dai Presidenti delle due Unioni e/o dagli Assessori specificamente delegati, cui spetta il compito di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5;

**b) Il Comandante**, con il compito di attuare tutto quanto definito nell'articolo 5 della presente Convenzione, svolgere le funzioni di cui all'articolo 6 e tutte le

funzioni di Polizia Locale nel territorio interessato dalla presente convenzione.

**c) L'Ufficio di Comando Integrato**, retto dal Comandante con funzioni di coordinamento e attuazione delle scelte strategiche adottate, composto da un componente per Ente associato individuato tra i titolari di posizione organizzativa all'interno dei due Corpi e che si avvale dell'eventuale supporto di personale dei Comandi. Detto Ufficio si pone come momento di raccordo tra i due Corpi di riferimento, si riunisce con cadenza almeno mensile e risponde, ciascuno per il proprio ambito territoriale, dell'attuazione delle direttive e/o disposizioni del Comandante.

#### **Art. 5**

##### **FUNZIONI DELL'UFFICIO DI COMANDO INTEGRATO**

1. L'Ufficio di Comando Integrato di cui all'art. 4 deve pervenire, in ragione dell'obiettivo del raggiungimento delle caratteristiche essenziali per essere costituito il Corpo unico, al perfezionamento dei seguenti obiettivi strategici a evidente impatto economico e organizzativo in termini di economie e sinergie:

- a. la condivisione dei protocolli tecnologici e operativi, rafforzando la capacità di dialogo tra i sistemi, anche avvalendosi di gruppi di studio e analisi interni coinvolgendo il personale e finalizzati a valutare gli

- aspetti della comunicazione, della gestione burocratica, della efficacia operativa dei servizi esterni e della sicurezza degli operatori;
- b. l'adozione di un unico e condiviso software di gestione delle sanzioni;
- c. l'adozione di una unica centrale operativa;
- d. l'adozione di un unico modello di formazione, anche con l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza e con interscambio di personale;
- e. la reciproca collaborazione di personale, in occasione di operazioni interforze o eventi a particolare rilevanza che richiedono opportunità di rafforzare il contingente di personale stesso;
- f. la possibilità di prevedere - qualora necessari e se ne realizzino le condizioni - unità operative interassociative, specializzate in interventi particolarmente complessi ove la collaborazione si risolve nel rendere altamente qualificato un prodotto od una attività;
- g. l'adozione di un sistema unico o compatibile di gestione del servizio attraverso l'utilizzo di metodologie uniformi e di software interfacciabili per l'organizzazione specifica dell'attività di polizia locale;

h. la predisposizione di un Regolamento del Corpo,  
privilegiando il mantenimento degli ambiti ottimali;

2.L'adozione di protocolli operativi condivisi in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra può essere perseguito anche prevedendo livelli di interoperatività e di significativo interscambio di risorse - sempre nell'ottica delle economie umane ed economiche per l'ottimizzazione del servizio - senza che questo sia oggetto di ulteriori intese tra le Amministrazioni per rafforzare i legami di collaborazione istituzionale. Sono comunque ammesse, su disposizione del Comandante, tutte le sperimentazioni e lo scambio di esperienze e competenze finalizzate a rendere effettivi i benefici organizzativi.

3.Il personale che in ragione dei piani e degli obiettivi di cui alla presente convenzione dovesse essere impiegato nell'ambito territoriale di una Unione o dell'altra, manterrà le qualifiche possedute e il ruolo ricoperto, acquisite all'interno del suo ambito originario, su tutto il territorio degli enti convenzionati esplicandone appieno le funzioni. In questo senso, le due Unioni rappresentano un unico ambito territoriale.

4.Gli obiettivi del coordinamento sono comuni, di pubblica utilità e orientati sempre alla ricerca di equilibrio sostanziale tra gli interessi delle parti della convenzione.

## **Art. 6**

### **IL COORDINAMENTO. DIREZIONE**

1. Il perseguimento degli obiettivi e la responsabilità per l'attuazione della presente Convenzione, sia per quanto riguarda la funzione di Comandante unico di cui all'art. 2 comma 1 che per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, sono affidati, per concorde scelta delle Amministrazioni interessate, al Comandante del Corpo dell'Unione Valli e Delizie ai sensi dell'articolo 3, che possiede sia la qualifica adeguata che la comprovata esperienza - con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità delle strutture - prevista dal comma 3 di cui alla Legge regionale 24/2003.

2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti ai Corpi coordinati ai sensi della presente Convenzione e ne risponde ai Presidenti delle forme associative, o loro delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3 della stessa Legge Regionale 24/2003 nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10. I rispettivi Corpi, nelle more del percorso orientato alla strutturazione del Corpo unico, mantengono caratteristiche, struttura e peculiarità per il riconoscimento della natura di Corpo così

come definiti all'articolo 14, comma 5 e così come attualmente riconosciuti;

3. Per lo svolgimento delle funzioni sopradescritte il Comandante si avvale, oltre che dell'Ufficio di Comando Integrato, delle strutture e del personale facenti parte dei Corpi intercomunali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), e comma 3, ciascuna struttura e unità organizzativa opera all'interno del proprio ambito territoriale e gli atti hanno ivi validità. Possono, tuttavia, essere apportate modifiche alle strutture organizzative in ragione degli obiettivi della presente convenzione.

4. Il Comandante assume l'onere di determinare il suo impegno in relazione alla necessità di una presenza efficace sui territori in convenzione nel loro complesso. Tutte le attività che per loro definizione richiedono una conoscenza e un approccio articolato e non riconducibile esclusivamente a un luogo predeterminato verranno effettuate presso le sedi ritenute opportune in base alla loro finalizzazione ed alla gestione dei tempi.

5. Il Comandante, in virtù delle strette interrelazioni che ciò comporta e al fine di rendere il senso della condivisione di un obiettivo strategico di medio-lungo periodo, è autorizzato - per le strette finalità in esso insite - all'utilizzo delle strumentazioni e dotazioni di uso

quotidiano per l'espletamento dell'incarico, siano esse in uso attuale all'una o all'altra amministrazione (e amministrazioni associate/convenzionate) sottoscrittore il presente atto e qualora questo non determini un'evidente difficoltà di un servizio rispetto a un altro. L'utilizzo è naturalmente esclusivo in orario e/o per esigenze di lavoro. Parimenti, sempre in un'ottica di efficienza operativa interassociativa, potranno essere previste forme di collaborazione, condivisione e supporto strumentale tra le realtà convenzionate, sempreché questo non comporti scompensi organizzativi reciproci.

#### **Art. 7**

##### **DURATA E RECESSO ANTICIPATO**

1.La presente convenzione decorre dal 01.01.2016 e avrà durata fino al 31.12.2017, e potrà essere rinnovata per un uguale periodo ed alle stesse condizioni, previa manifestazione esplicita di volontà da parte degli Enti pubblici interessati, con apposita deliberazione del relativo Organo consiliare.

2.Le Parti concordano sull'opportunità di ammettere senza condizionamenti la facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione, al maturare di condizioni diverse dalle attuali, e comunque con un preavviso di almeno 3 mesi; in ogni caso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e il Comune di Argenta, datore di lavoro del Comandante del Corpo, si



impegnano a garantire, alla naturale scadenza ed in caso di mancato rinnovo e su espressa richiesta dell'Unione Terre e Fiumi, la prosecuzione del supporto tecnico per un periodo massimo di mesi 3 finalizzato a garantire la continuità del servizio fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo che sarà previsto dall'Unione medesima.

3. Annualmente il dirigente responsabile dell'attuazione della presente Convenzione redige per le Giunte delle due Unioni un rapporto sintetico sullo stato del modello di integrazione, delle iniziative attuate al fine di verificare l'andamento dell'accordo. Le Amministrazioni si riservano, in ragione dell'impatto che un tale impiego del proprio personale direttivo potrebbe avere sul servizio locale, di proporre correttivi che eventualmente si rendessero necessari.

#### **Art. 8**

##### **RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO DELLE SPESE**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, restano in capo ai singoli Enti conferenti, secondo il proprio modello di organizzazione amministrativa e contabile, la gestione del PEG e degli obiettivi di struttura dei Corpi di Polizia Locale autonomamente organizzati e istituiti in forza di pregressi accordi convenzionali.

2. Le parti convengono di ripartire le spese di personale afferenti il Dirigente Comandante, 50% a carico dell'Unione

Valli e Delizie, quale capofila del Corpo interunionale, e 50% a carico dell'Unione Terre e Fiumi.

3. Le modalità di rimborso della quota a carico dell'Unione Terre e Fiumi verrà definita con successivo e separato atto del Dirigente competente.

4. Nessun rimborso, considerando una ragionevole compensazione, è previsto per l'utilizzo di locali, attrezzature, mezzi e ogni altro onere necessario al funzionamento dell'Ufficio di Comando Integrato.

#### **Art. 9**

##### **CONTROVERSIE E PRIVACY**

La risoluzione di eventuali controversie deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, e qualora questo non fosse possibile si ricorrerà all'organo giurisdizionale competente.

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'utilizzo di mezzi elettronici e titolari del trattamento sono gli Enti sottoscrittori. Si fa rinvio alla normativa vigente.

#### **Art. 10**

##### **FORME DI CONSULTAZIONE**

1. L'organismo di cui all'articolo 4, lettera a), assicura, ciascuno per il suo Ente di riferimento, le informazioni sull'andamento delle attività del proprio Corpo in relazione

alle attività di cui alla presente Convenzione e ne valuta - sentito il Comandante - gli effetti sul piano organizzativo.

2.L'organismo stesso, in un'ottica di reciproca intesa, assicura al Comandante dell'attuazione del presente Convenzione tutte le informazioni utili al perseguimento degli obiettivi. Al contempo, il Comandante assicura alla Conferenza dei Sindaci tutte le informazioni e i dati utili per una valutazione delle attività.

3.Coordinandosi con le esigenze dei singoli programmi dei Corpi convenzionati, il Comandante elabora entro il mese di febbraio di ciascun anno - dopo aver ricevuto le indicazioni direttive di massima - un piano di lavoro annuale specifico per le attività in Convenzione.

#### **Art. 11**

##### **EFFETTI DELLA CONVENZIONE E ABROGAZIONE DI ATTI**

1.La presente Convenzione esplica tutti i suoi effetti a far data dall'01.01.2016, data dalla quale si considerano abrogati tutti gli atti precedentemente adottati, e contestualmente comporta, sostituendola in toto, lo scioglimento della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 13.07.2012 rep. n. 631.

2.L'eventuale mutamento degli assetti associativi afferenti gli Enti convenzionati non rappresenta causa di recesso, salvo espressa volontà delle parti: per garantire comunque la continuità del servizio ai sensi della presente Convenzione,

l'eventuale nuova forma associativa subentra automaticamente nella titolarità della stessa, fatto salvo l'obbligo di recepimento entro 6 mesi con atto dell'organo competente.

3. Non costituisce, inoltre, causa di recesso automatico, l'eventuale trasferimento per mobilità del Comandante del Corpo di Polizia municipale dal Comune di Argenta, attuale datore di lavoro, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie o all'Unione Terre e Fiumi, che dovesse verificarsi in corso di efficacia e validità della presente convenzione.

4. Il presente atto non comporta oneri e spese in quanto gli enti interessati sono esenti dall'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B) D.P.R. 642 in data 26/10/1972.

5. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto mediante firma digitale dalle parti in segno di piena accettazione, con le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di Argenta**

**Antonio Fiorentini (F.to in digitale)**

**Unione Valli e Delizie**

**Nicola Minarelli (F.to in digitale)**

**Unione dei Comuni Terre e Fiumi**

**Nicola Rossi (F.to in digitale)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R.

445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.